

Decreto Legislativo n. 345 del 04/08/1999 e s.m.i.
 “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.” **e successive modifiche ed integrazioni.**

**MISURE SPECIFICHE PER LA TUTELA
 DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE**
giovani sul lavoro

Ente:



**I.P.S.S.E.C. – ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
 PER I SERVIZI DELL'ENOGASTRONOMIA E
 COMMERCIALI “A. OLIVETTI” DI MONZA**



Sede Legale/ Direzione/Plesso scolastico:	Via Lecco n° 12 – 20900 Monza (MB)
Attività:	Attività didattica e amministrativa statale per la formazione di studenti nel ciclo di istruzione della scuola secondaria di 2° grado

Livello di revisione	Data	IL DATORE DI LAVORO	IL R.S.P.P.	IL MEDICO COMPETENTE	IL R.L.S. (per presa visione)
Prima stesura	25/09/2020		<i>Fuoco Fuochini</i>		
Revisione 02					
Revisione 03					





I n d i c e

1. INTRODUZIONE	4
2. INDICAZIONE DEI CRITERI SEGUITI	5
3. RESTRIZIONI NORMATIVE	6
4. ELEMENTI DI VALUTAZIONE	10
4.1. Mansione: Studente	10
4.1.1. Mansione di riferimento	10
4.1.2. Fattori di rischio	10
5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	12
6. RIFERIMENTI NORMATIVI	13
7. CONCLUSIONI	14




1. Introduzione

L'emanazione del D.Lgs. n. 345 del 04/08/1999, recante modifiche e integrazioni alla legge 17/10/1967, n. 977 al fine di adeguarla ai principi e alle prescrizioni della direttiva europea 94/33/CE del 22/06/1994, ha fissato l'obbligo di valutazione dei rischi specifici derivanti da attività lavorativa effettuata dai giovani sul luogo di lavoro.

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. 345/1999 e s.m.i. Esso illustra il complesso delle operazioni concernenti la valutazione dei rischi effettuate ai sensi degli articoli 17, comma a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 e costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi.

Il documento si divide nelle seguenti sezioni:

- ▶ Indicazione dei criteri seguiti
- ▶ Restrizioni normative
- ▶ Elementi di valutazione
- ▶ Informazione e formazione
- ▶ Riferimenti

 <p>ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI DELL' ENOGASTRONOMIA E COMMERCIALI "A. OLIVETTI" Via Lecco n° 12 – 20900 Monza (MB)</p>	Valutazione rischi D.Lgs. 345/99
	CRITERI SEGUITI

2. Indicazione dei criteri seguiti

I criteri seguiti per la valutazione specifica, sulla scorta dei criteri generali indicati nel documento redatto ex articoli 17, comma a) e 28 del D.Lgs. 81/2008, hanno tenuto conto di:

- ▶ individuazione dei processi e dei lavori, degli agenti chimici, fisici e biologici, eventualmente presenti nel ciclo produttivo aziendale, cui è vietato adibire i minori;
- ▶ individuazione delle fonti potenziali di pericolo presenti nelle fasi lavorative;
- ▶ individuazione dei danni effettivamente verificatisi nel passato;
- ▶ valutazione dei rischi ed individuazione delle misure volte all'eliminazione o riduzione dei rischi.

La valutazione dei rischi, in accordo con le prescrizioni di cui all'art. 7, D.Lgs. 345/1999 è stata effettuata con particolare riguardo a:

- ▶ mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- ▶ attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- ▶ natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- ▶ movimentazione manuale dei carichi;
- ▶ sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- ▶ pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- ▶ situazione della formazione e dell'informazione dei minori.



3. Restrizioni normative

(Allegato I D.Lgs. 345/1999)

Nell'ambito della presente valutazione è stata verificata la presenza di lavorazioni, processi e lavori, compresi a qualsiasi titolo nell'ambito del ciclo produttivo aziendale (laboratori didattici), ritenuti pericolosi o insalubri ai sensi delle leggi e dei decreti in vigore in materia e pertanto vietati ai giovani (studenti) sul luogo di lavoro.

Elenco delle lavorazioni, processi e lavori vietati ai sensi art. 6, Legge 977/1967 come sostituito da art. 7, D.Lgs. 345/1999 e s.m.i.

	APPLICABILITÀ	
	SI	NO
1. Agenti fisici:		
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;		X
b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP,d.		X
2. Agenti biologici:		
a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo X del decreto legislativo n. 81 del 2008 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.		X
3. Agenti chimici:		
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285; (*)		X
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: (*)		
1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);		X
2) possibilità di effetti irreversibili (R40);		X
3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);		X
4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);		X
5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);		X
6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);		X
7) può ridurre la fertilità (R60);		X
8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);		X
c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); (*)	X	



RESTRIZIONI NORMATIVE

	APPLICABILITÀ	
	SI	NO
d) sostanze e preparati di cui al titolo IX, capo II (agenti cancerogeni e mutageni) del decreto legislativo n. 81 del 2008;		X
e) piombo e composti;		X
f) amianto.		X
II. Processi e lavori: Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso.		
1) Processi e lavori di cui all'allegato X del decreto legislativo n. 81 del 2008.		X
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.		X
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.		X
4) Lavori di mattatoio.		X
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.		X
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.		X
7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.		X
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione.		X
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.		X
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.		X
11) Lavorazioni nelle fonderie.		X
12) Processi elettrolitici.		X
13) [...].		
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.		X
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.		X
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.		X
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.		X
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.		X
19) Lavorazione dei tabacchi.		X
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.		X
21) Produzione di calce ventilata.		X



RESTRIZIONI NORMATIVE

	APPLICABILITÀ	
	SI	NO
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.		X
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.		X
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.		X
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.		X
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.		X
27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.		X
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.		X
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.		X
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.		X
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.		X
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.		X
33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.		X
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.		X
35) Produzione di polveri metalliche.		X
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.		X
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.		X

N.B. (*) Non essendo stato, il D.Lgs. 345/1999 e s.m.i., aggiornato al "Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che ha modificato la direttiva 1999/45/CE e che ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE" (noto come "Regolamento REACH") ed il "Regolamento (CLP) della Comunità Europea n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che ha modificato il Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH" (noto come "Regolamento CLP"), ci si è comunque basati su di esso per la valutazione dei rischi




RESTRIZIONI NORMATIVE

Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo n. 81 del 2008.

	APPLICABILITÀ	
	SI	NO
Produzione di auramina con il metodo Michler.		X
I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone		X
Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.		X
Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.		X
Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.		X

Lavoro notturno (art. 15 Legge 977/1967 come sostituito da art. 10 D.Lgs. 345/1999 e s.m.i.).

	APPLICABILITÀ	
	SI	NO
Lavoro notturno (con il termine "notte" si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7).		X

 ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI DELL' ENOGASTRONOMIA E COMMERCIALI "A. OLIVETTI" Via Lecco n° 12 – 20900 Monza (MB)	Valutazione rischi D.Lgs. 345/99
	ELEMENTI DI VALUTAZIONE

4. Elementi di valutazione

4.1. *Mansione: Studente*

4.1.1. **Mansione di riferimento**

L'attività esercitata è riconducibile alla partecipazione alle attività di laboratorio didattico di ENOGASTRONOMIA (cucine, pasticceria, bar, sale) con utilizzo di attrezzature e sostanze chimiche potenzialmente pericolose) con la supervisione di Docente, Insegnante Tecnico-pratico e Assistente Tecnico di laboratorio esperti.

4.1.2. **Fattori di rischio**


Tenuto conto delle attività previste nella mansione di “*Studente*”, si descrivono di seguito i fattori di rischio considerati, la descrizione delle attività cui si ritengono pertinenti e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare.

Mancanza di esperienza e di consapevolezza in relazione all'età

Tenuto conto che la mansione di riferimento è considerata anche le attrezzature di lavoro in uso nei laboratori didattici, si ritiene sussistano fattori di rischio correlati con la mancanza di esperienza e di consapevolezza. In particolare, si segnalano le seguenti principali tipologie:

- ✓ utilizzo di attrezzature potenzialmente pericolose (attrezzature e attrezzerie di cucina; macchine da cucina con elementi mobili quali organi di trasmissione del moto ed elementi lavoratori in movimento; ecc.);
- ✓ manipolazione oggetti taglienti e/o appuntiti;
- ✓ manipolazione oggetti e liquidi bollenti;
- ✓ rischio elettrocuzione;
- ✓ rischio chimico (moderato).

Naturalmente, si esclude l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura se non previa effettuazione di formazione/informazione dello Studente congruamente documentata ed il costante affiancamento con Docente, Insegnante Tecnico-pratico e Assistente Tecnico di laboratorio esperto.

 ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI DELL' ENOGASTRONOMIA E COMMERCIALI "A. OLIVETTI" Via Lecco n° 12 – 20900 Monza (MB)	Valutazione rischi D.Lgs. 345/99
	ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Si esclude la possibilità da parte dello Studente di smontare attrezzature che presentano rischi qualora prive dei rispettivi dispositivi di protezione.

Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro

Considerate le caratteristiche dei luoghi e degli spazi di lavoro, i fattori di rischio considerati sono quelli propri della mansione di riferimento Docente, Insegnante Tecnico-pratico e Assistente Tecnico di laboratori didattici di ENOGASTRONOMIA (cucine, pasticceria, bar, sale), per cui si applicano le stesse misure di protezione e prevenzione previste all'interno del Documento Valutazione dei Rischi per la mansione di riferimento (ad eccezione della sorveglianza sanitaria, che in accordo con il Medico Competente non si ritiene necessaria vista la limitata esposizione).

Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici e fisici

Agenti chimici. L'esposizione ad agenti chimici è da ritenersi limitata alle sostanze impiegate nelle attività di laboratorio didattico. In tal senso può sussistere un rischio residuo di contatto con elementi trattati con le sostanze in esame. Al fine di determinare il grado dell'esposizione si è fatto riferimento ai dati desunti dalle rispettive schede di sicurezza.

Agenti biologici ed allergizzanti cancerogeni. Relativamente all'esposizione a tali rischi e per la mansione di riferimento "Docente, Insegnante Tecnico-pratico e Assistente Tecnico laboratori", si rimanda al Documento di valutazione dei rischi ex articoli 17, comma a) e 28 D.Lgs. 81/2008.

Agenti fisici. Relativamente all'esposizione a rischio al calore e per la mansione di riferimento "Docente, Insegnante Tecnico-pratico e Assistente Tecnico laboratori", si rimanda al Documento di valutazione dei rischi ex articoli 17, comma a) e 28 D.Lgs. 81/2008.


MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE	
Agenti chimici	<p>Sussistendo le restrizioni previste dalla Legge 977/1967 come modificata dal D.Lgs. 345/1999 relativamente all'impiego di agenti chimici classificati "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle", è fatto divieto di svolgere attività comprendenti l'impiego diretto dei preparati.</p> <p>Riguardo alle altre sostanze o preparati si applicano le stesse misure previste per la mansione di riferimento.</p>
Agenti biologici e allergizzanti	<p>Si applicano le stesse misure previste per la mansione di riferimento.</p>



5. Informazione e formazione

Sulla base delle mansioni svolte e della tipologia del luogo di lavoro, si prevede di sottoporre gli Studenti succitati a informazione e formazione finalizzata alla individuazione delle situazioni di rischio ed all'utilizzo delle misure di protezione. Nello specifico:


- ✓ Rischi generali
 - ☑ contatto con macchinari;
 - ☑ contatti con masse in movimento;
 - ☑ elettricità (contatti diretti ed indiretti);
 - ☑ pericoli di incendio/esplosioni;
 - ☑ malattie professionali: tetano, dermatiti, patologie muscolo-scheletriche, ecc.).
- ✓ Misure ed attività di protezione e prevenzione
 - ☑ organizzazione per la sicurezza dell'Ente;
 - ☑ misure di protezione e prevenzione adottate;
 - ☑ procedure di sicurezza;
 - ☑ analisi dei rischi residui (polveri, sostanze chimiche, agenti allergizzanti, posture, ecc.);
 - ☑ dispositivi di protezione individuale adottati.
- ✓ Pericoli connessi con l'uso delle attrezzature, delle sostanze e dei prodotti
 - ☑ informazioni contenute nei libretti d'uso/manutenzione attrezzature, schede di sicurezza prodotti chimici in uso.
- ✓ Nominativi del RSPP, del Medico Competente, degli Addetti alle emergenze, Procedure di emergenza
- ✓ Ulteriori informazioni
 - ☑ uso attrezzature di lavoro;
 - ☑ uso DPI;
 - ☑ pericolo derivante dal contatto con i prodotti chimici in uso e relative misure di prevenzione e protezione.

 <p>ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI DELL' ENOGASTRONOMIA E COMMERCIALI "A. OLIVETTI" Via Lecco n° 12 – 20900 Monza (MB)</p>	Valutazione rischi D.Lgs. 345/99
	RIFERIMENTI NORMATIVI

6. Riferimenti normativi

La presente relazione integrativa è stata predisposta osservando i seguenti riferimenti:

- ▶ D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e successive modifiche e integrazioni
- ▶ Legge n. 977 del 17/10/1967
- ▶ D.Lgs. n. 345 del 4/8/1999 e successive modifiche e integrazioni

 <p>ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI DELL' ENOGASTRONOMIA E COMMERCIALI "A. OLIVETTI" Via Lecco n° 12 – 20900 Monza (MB)</p>	Valutazione rischi D.Lgs. 345/99
	CONCLUSIONI

7. Conclusioni

Il presente documento costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 17, comma a) e 28 del D.Lgs. 81/2008.

Esso è tenuto a disposizione dei lavoratori, attraverso il proprio Rappresentante per la Sicurezza, e degli Organi di vigilanza.

Monza, 25 settembre 2020

Il Datore di Lavoro
Prof.ssa Renata Antonietta Cumino

.....